

Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità, degli effetti negativi, delle Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 3 comma 2, dell'art. 4 comma 5 e dell'art. 5 comma 1 del Regolamento (UE) 2019/2088 "Relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari" e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288

1. Premessa

L'adozione di modelli di sviluppo sostenibile rappresenta sempre più una priorità per le aziende, soprattutto alla luce della crescente preoccupazione a livello globale degli impatti che i rischi ambientali e sociali possono avere sulla stabilità economica.

In questo contesto, in cui anche il mondo dei mercati finanziari si sta orientando verso un modello di finanza sostenibile, il legislatore europeo ha recentemente avviato un programma teso a definire un quadro normativo in tema di sostenibilità.

In particolare, il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. Disclosure Regulation), applicabile a decorrere dal 10 marzo 2021, dispone, fra l'altro, obblighi di trasparenza in materia di rischi di sostenibilità mediante la pubblicazione sui siti web dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari d'informazioni "circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle loro consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni".

Banca Valsabbina ha da tempo intrapreso un approccio orientato alla sostenibilità ed al rispetto di elevati standard connessi alla corporate responsibility e si è altresì dotata di una Policy in materia di ESG al fine di recepire quanto ad essa applicabile ai sensi del Regolamento sopra citato.

2. Definizioni

- A. **Rischio di Sostenibilità / Rischio ESG:** è un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.
- B. **Consulenza in materia di investimenti** è la consulenza in materia di investimenti attraverso la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari.

- C. **Fattori di sostenibilità** sono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.
- D. **Investimento sostenibile** è un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare. Oppure ancora un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.
- E. **Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche.** Un'attività economica è considerata ecosostenibile se:
- a. contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali (come elencati sotto);
 - b. non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali;
 - c. è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia sociale; e
 - d. è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione Europea.
- F. Gli **obiettivi ambientali** ai quali l'attività economica può contribuire sono:
- a. la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - b. l'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - c. l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
 - d. la transizione verso un'economia circolare;
 - e. la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
 - f. la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
- G. **Attività abilitanti.** Si considera che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali, come elencati sopra, se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi, a condizione che:
- a. non comporti una dipendenza da attivi che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi; e
 - b. abbia un significativo impatto positivo per l'ambiente, sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita.

- H. **Danno significativo agli obiettivi ambientali.** Nel valutare se un'attività economica arreca un danno significativo si tiene altresì conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi, anche sulla base degli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita.
- I. Le **garanzie minime di salvaguardia sociale** sono procedure attuate da un'impresa che svolge un'attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta Internazionale dei diritti dell'uomo. Nell'attuare tali procedure, le imprese rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».

3. Consulenza in materia di investimenti

Il Regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. "*Disclosure Regulation*") prevede obblighi di trasparenza per i "Consulenti Finanziari" (fra cui è compresa anche Banca Valsabbina).

La Banca include il rischio di sostenibilità nell'ambito del processo di consulenza, nello specifico fornisce apposita informativa al cliente sulla sussistenza di caratteristiche ESG, ove disponibili, nel prodotto finanziario consigliato. Sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione della Banca, il Rischio di Sostenibilità è calmierato per i prodotti finanziari ESG compliant e in generale alla luce della strategia di diversificazione che la Banca propone ai propri clienti.

Al momento la Banca non prende in considerazione eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nella propria consulenza in materia di investimenti o assicurazioni in attesa di poter analizzare i dati che verranno pubblicati, da parte dei produttori dei prodotti finanziari oggetto di collocamento / distribuzione, delle informative pre-contrattuali, secondo le specifiche previste dal Regolamento Delegato UE 2022/1288 (Allegati II e IV). Tali informative pre-contrattuali saranno pubblicate dai produttori a partire dal 1 gennaio 2023.

Nel corso del 2023, la Banca prevede di esaminare le informazioni che saranno fornite e definirà le modalità migliori di utilizzo delle stesse per determinare, nell'ambito della propria consulenza, se si realizzino eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Sulla base della granularità delle informazioni pubbliche, la Banca valuterà la possibilità di prendere in considerazione tali effetti negativi in riferimento agli indicatori elencati nella tabella 1 dell'Allegato I del Regolamento Delegato UE 2022/1288.

4. Politiche di remunerazione

Banca Valsabbina ha previsto nelle proprie politiche di remunerazione specifiche informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblica, tali informazioni, sul proprio sito web ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del Regolamento UE.

A tal proposito la Banca:

- adotta criteri oggettivi rispetto al personale di volta in volta considerato in modo che venga offerto un livello retributivo che rifletta le competenze, la capacità e l'esperienza professionale di ogni dipendente, nel rispetto del principio di pari opportunità e nell'intento di perseguire l'equità salariale senza distinzione di età, genere, religione, lingua, origini etniche, orientamento sessuale, stato civile, religione, stato di gravidanza, di maternità o di paternità anche adottivi, disabilità fisiche o mentali, opinioni politiche, convinzioni personali, affiliazione o attività sindacale;
- correla i sistemi retributivi anche ai principi di sostenibilità mediante l'integrazione di criteri ESG (Environmental, Social e Governance).